ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA N. 89/48/CEE RELATIVA AD UN SISTEMA GENERALE DI RICONOSCIMENTO DEI DIPLOMI DI ISTRUZIONE SUPERIORE CHE SANZIONANO FORMAZIONI PROFESSIONALI DI UNA DURATA MINIMA DI TRE ANNI

# Art. 3

## Formazioni professionali non abilitanti nel Paese di provenienza

*Provvedimento abrogato dal d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206.*

Abrogato dal 24 novembre 2007 · versione 3

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni |
| Estremi | Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 1992 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-115-1992/art-3-formazioni-professionali-non-abilitanti-nel-paese-di-provenienza

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it